

Assemblea annuale di Confartigianato imprese

I valori delle PMI per battere la crisi



Anche una numerosa delegazione di Confartigianato imprese di Viterbo ha partecipato il 9 giugno scorso all'assemblea annuale della Confederazione dove il presidente

Giorgio Guerrini (nella foto) ha presentato la sua relazione. Al termine del discorso del massimo dirigente di Confartigianato, è intervenuto il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che ha condiviso i punti toccati da Guerrini.

Tutti d'accordo sulla necessità di riforme strutturali in grado di far ripartire l'economia e di garantire una maggiore libertà di impresa. In gioco c'è il futuro di oltre 4 milioni di piccole e medie

imprese che danno lavoro a 14 milioni e mezzo di persone.

“In questi anni - ha detto Guerrini - la crisi ha sconvolto l'economia, ha messo in ginocchio molte nostre aziende, ha distrutto certezze che sembravano granitiche. Anche in tutto ciò vogliamo vedere un aspetto positivo: dalla tempesta della crisi sono emersi agli occhi di tutti capacità e valori tipici del nostro mondo, delle nostre piccole imprese, troppo a lungo sottovalutati. Sono i valori dell'impresa, del radicamento territoriale, dell'aggregazione, della mutualità. Sono i valori espressi da reti 'salvavita' come i Confidi per l'accesso al credito, gli Enti bilaterali per gestire un welfare attivo, i Consorzi di acquisto di energia. Sono questi i valori che Confartigianato vuole portare oltre la crisi”.

Libertà d'impresa

Ok da Pmi e Confartigianato

Il ministro dell'Economia **Giulio Tremonti**, con il benestare del presidente del consiglio **Silvio Berlusconi**, ha recentemente proposto la modifica dell'art.41 della Costituzione sulla **libertà di impresa**, che consentirebbe alle imprese di muovere i primi passi senza la necessità di autorizzazioni.

Sul tema arriva anche l'approvazione della **Confartigianato**, che accoglie con «soddisfazione la proposta del Governo di elevare al rango costituzionale la valorizzazione della centralità dell'impresa» a tutto beneficio delle **Pmi**.

Questo è in sintesi il pensiero dell'organizzazione autonoma, riassunto nella relazione annuale dallo stesso presi-

dente di Confartigianato, **Giorgio Guerrini**. Secondo la voce del presidente le aziende associate individuano nella complessità burocratica uno dei principali freni allo sviluppo economico e vedono la semplificazione come una necessaria e attesa rivoluzione. A queste misure straordinaria per la libertà d'impresa - prosegue Guerrini - deve seguire un'efficace **riduzione fiscale**, che continua ad essere la maggiore preoccupazione per gli imprenditori.

Confartigianato individua anche la strada da percorrere per recuperare il terreno perso con le alte nazioni dell'Europa. Il segreto è puntare sul **Made in Italy** e sulle capacità di produzione di beni e servizi radicate nel territorio, uniche e differenti rispetto alla concorrenza delle altre nazioni.

Decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Rassegna delle principali disposizioni di carattere fiscale

Riportiamo di seguito alcune disposizioni di carattere fiscale contenute del D. Lgs. n. 78 del 31 maggio 2010.

Antiriciclaggio

Passa da 12.500 euro a 5.000 euro la soglia oltre la quale è obbligatorio effettuare i pagamenti di beni o servizi con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario, postale o mediante sistemi di pagamento elettronico. La riduzione è prevista per adeguare la normativa italiana a quella comunitaria. Sono altresì riformulate le sanzioni attualmente applicate, prevedendo l'inasprimento dei valori minimi e massimi riferibili alle infrazioni che superano i 50.000 euro. Per le violazioni inferiori a questo importo si applicherà comunque una sanzione di 3.000 euro.

Contrasto al fenomeno delle imprese apri e chiudi.

L'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza e l'INPS effettueranno una vigilanza sistematica sulle imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio.

Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica.

Controllo più serrato da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza nei

confronti delle imprese in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci. Il controllo è effettuato anche nei confronti dei contribuenti non soggetti a studi di settore e a tutoraggio riservato alle grandi imprese.

Ritenuta d'acconto e contrasto d'interessi

E' introdotta una ritenuta di acconto del 10% sui bonifici disposti da coloro che sostengono le spese per le quali spettano deduzioni o detrazioni di imposta (ad esempio, riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, etc.). A decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste operano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari del bonifico (ad esempio, imprese). La finalità della norma è quella di ridurre le evasioni d'imposta. E' necessario un provvedimento di attuazione da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Reti di imprese

Le imprese che decidono di operare secondo il principio delle reti di imprese dovranno attendere l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che definirà le modalità ed i termini di presentazione delle richieste per il riconoscimento dell'appartenenza alle reti predette.

Unico 2010: in arrivo la proroga al 6 luglio

Arriva anche quest'anno la proroga per i termini di pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi redatta mediante Unico 2010, stando a quanto riferito. Dunque, per i contribuenti a cui si applicano gli Studi di settore la nuova scadenza sarà fissata per il 6 luglio, data entro la quale non verrà applicata alcuna maggiorazione dello 0,4% sui versamenti.

Il supplemento verrà invece applicato ai versamenti che perverranno entro la data del 5 agosto. Queste tutte le nuove date nel Dpcm ora alla firma del presidente del Consiglio.

La proroga per i versamenti è applicabile a tutti quelli in qualche modo legati agli Studi di settore, e quindi anche ai contributi previdenziali oltre il reddito minimo, il tributo annuale per le imprese alla Camera di Commercio, l'adeguamento IVA agli Studi di settore e così via.

Slittamento di 20 giorni che avviene per il terzo anno consecutivo. Negli ultimi due anni la motivazione risiede nel ritardo del rilascio della versione definitiva di Gerico, software necessario per l'applicazione dei correttivi che adeguano gli studi di settore alla crisi economica e finanziaria in atto. Gli esclusi: per i contribuenti per i quali non si applicano gli studi di settore, permane la scadenza del 16 giugno; in questa categoria rientrano anche i contribuenti in regime de minimi.

**Confartigianato
imprese di Viterbo**

Via I. Garbini, 29/G
01100 - Viterbo

Tel. 0761.33791
Fax 0761.337920

E-mail:
newsletter@confartigianato.vt.it

Web:
www.confartigianato.vt.it

AUTOTRASPORTO

Il rimborso dell'accisa per il 2009

Da quest'anno possibilità di invio telematico della dichiarazione

L' Agenzia delle Dogane ha fornito precisazioni in merito all'istanza di rimborso per gli incrementi di accisa relativi al consumo di gasolio effettuato nel corso del 2009 da parte degli autotrasportatori, da presentare entro il 30 giugno 2010. Si riepilogano, di seguito, i soggetti beneficiari, gli importi del rimborso spettante, i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione.

1. SOGGETTI BENEFICIARI

E' stato precisato che hanno diritto all'agevolazione:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Si segnala che dal 1° gennaio 2008 non sono beneficiari dell'agevolazione gli **esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva compresa tra 3,5 e 7,49 tonnellate** (si rinvia all'Informativa n. 34/2009). Nella nota viene ricordato, infatti, che l'esecutivo comunitario non si è ancora pronunciato in ordine all'accoglienza della richiesta di proroga dell'agevolazione a favore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,5 tonnellate. Non appena sarà noto l'esito dell'iter comunitario sulla estensibilità dell'agevolazione in argomento a favore dei soggetti esercenti attività di autotrasporto con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate, saranno

fornite ulteriori precisazioni in merito al recupero del beneficio.

Di conseguenza, l'Agenzia delle Dogane raccomanda nuovamente agli uffici la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a).

2. IMPORTO DEL BENEFICIO

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il **1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009**, l'entità del beneficio riconoscibile è pari ad **euro 19,78609 per mille litri di prodotto.**

3. L'ISTANZA

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2010 e, da quest'anno, può anche essere trasmessa telematicamente, secondo le indicazioni di seguito fornite.

3.1 Termini di presentazione dell'istanza e modalità di utilizzo del credito d'imposta

Per ottenere il rimborso dell'incremento di accisa, l'istanza potrà essere presentata **entro il 30 giugno 2010**. L'utilizzo in compensazione potrà essere fruito entro l'anno solare in cui il credito medesimo è sorto (codice tributo 6740). Con legge n. 244 del 24 dicembre 2007, articolo 1, comma 53, è stato fissato un limite annuale, pari a euro 250.000, per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi. Tale limite va inteso come importo complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel quadro RU (Risoluzione n. 9/E del 3 aprile 2008). La disposizione prevede altresì che le eccedenze a tale limite siano riportate in avanti, anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e che siano compensabili per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate (ad esempio: dall'anno 2011, con riferimento alle eccedenze maturate nell'anno 2008). Le eventuali

eccedenze di credito, **non utilizzate in compensazione entro il 31 dicembre 2010**, potranno essere richieste a rimborso agli uffici dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente **entro il 30 giugno 2011**. Occorre infine segnalare che, nel caso di dichiarazioni mendaci, od uso di atti falsi, rilasciati dai soggetti beneficiari per la fruizione dell'agevolazione, è prevista non solo la decadenza del beneficio, ma anche la **rilevanza penale** delle violazioni.

3.2 Modalità di presentazione dell'istanza

Sul sito internet dell'Agenzia delle dogane è disponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni. Le dichiarazioni devono essere consegnate, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico, al competente Ufficio delle Dogane (o Ufficio delle Dogane di Roma 1 per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia). **Da quest'anno, è anche possibile effettuare l'invio telematico:** come precisato nella nota prot. RU 59316 del 7 maggio 2010, a partire dalla data del 3 maggio 2010, è possibile effettuare l'invio telematico delle dichiarazioni attraverso il Servizio Telematico Doganale - E.D.I. Gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I. (le istruzioni sono disponibili sul sito dell'Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa). Per la predisposizione dei files, da inviare telematicamente, è possibile utilizzare il software reso disponibile dall'Agenzia, o fare riferimento al tracciato record (entrambi pubblicati sul sito dell'Agenzia delle dogane, nella sezione "Accise-Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2009 - Software gasolio autotrazione anno 2009).

RAEE. Obbligo di ritiro per i distributori dal 18/06/2010

Modalità semplificate per il ritiro di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori di centri di assistenza

Dopo più di due anni dalla data prevista, è stato pubblicato il decreto che descrive le procedure per il ritiro dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Si tratta del DM 8 marzo 2010 n° 65, in vigore dal 19/05/2010. **L'obbligo di ritiro gratuito** delle apparecchiature, da parte dei **distributori**, al momento della fornitura di un'apparecchiatura equivalente ad un nucleo domestico, è previsto dal D.lgs. 151/05. In un secondo momento, è stata data la **possibilità** anche a **installatori e gestori di centri di assistenza** di ritirare i RAEE durante lo svolgimento delle loro attività, per favorire la raccolta di questa specifica categoria di rifiuti. I RAEE si distinguono in due grandi gruppi:

RAEE provenienti da nuclei **domestici** (originati da nuclei domestici o di origine commerciale, industriale, istituzionale o di altro tipo, analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici) e **RAEE professionali** (originati da attività amministrative ed economiche, diversi dai domestici). **L'obbligo del ritiro vige esclusivamente per i RAEE DOMESTICI e SOLO per i DISTRIBUTORI, mentre il ritiro è FACOLTATIVO per INSTALLATORI e GESTORI DI CENTRI DI ASSISTENZA.**

- DISTRIBUTORE (commerciante di apparecchiature)

L'obbligo di ritiro dei RAEE domestici decorre dal 18/06/2010.

Il ritiro gratuito del RAEE domestico avviene al momento dell'acquisto di un'apparecchiatura di tipo equivalente, che abbia svolto le stesse funzioni. Vi è l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, anche con avvisi nei locali commerciali. Al momento del ritiro, si compila un apposito **schedario** numerato progressivamente, indicando il nominativo e l'indirizzo del consumatore e la tipologia del rifiuto.

Il **raggruppamento dei RAEE** può avvenire presso il punto di vendita o presso un altro luogo. Il posto non deve essere accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE devono essere protetti dalle acque meteoriche, tenendo separati i rifiuti pericolosi. Inoltre, si deve garantire l'integrità delle apparecchiature, senza che avvenga il disassemblaggio o la sottrazione di componenti.

I RAEE devono essere trasportati presso i **centri di raccolta comunali** con **cadenza mensile** e, comunque, al raggiungimento della **quantità massima di 3500 kg.**

Il trasporto dei RAEE è possibile solo per il tragitto a) dal domicilio del consumatore al centro di raccolta comunale o al luogo di raggruppamento, b) dal punto di vendita al luogo di raggruppamento (se diverso dal punto di vendita), c) dal luogo di raggruppamento al centro di raccolta comunale.

La quantità massima che si può trasportare è 3500 kg e gli automezzi non devono avere portata superiore a 3500 kg e massa superiore a 6000 kg. Il trasporto, nei casi a) e c) è

accompagnato da un apposito **documento**, numerato e redatto in 3 esemplari, mentre nel caso b) è accompagnato dalla copia fotostatica delle pagine dello schedario.

Il trasporto può essere effettuato anche da terzi, che agiscono in nome del distributore, secondo precise regole.

I modelli di schedario e di documento di trasporto sono allegati al DM 8 marzo 2010 n° 65.

Sia la fase di raggruppamento che di trasporto dei RAEE domestici deve essere dichiarata all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali**, presentando una **comunicazione** alla Sezione Regionale competente. **Tale comunicazione va presentata entro il 18/06/2010.**

Nella comunicazione si devono inserire diversi dati, tra cui: la sede dell'impresa, l'indirizzo del punto di vendita e del luogo di raggruppamento (se diverso dal punto di vendita), il nominativo o la ragione sociale del proprietario dell'area adibita a luogo di raggruppamento (diverso dal punto di vendita) ed il titolo giuridico per l'utilizzo dell'area stessa, le tipologie di raee raggruppati.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni; così pure si deve dichiarare ogni variazione intervenuta.

- INSTALLATORI E GESTORI DI CENTRI DI ASSISTENZA

L'installatore ed il gestore di un centro di assistenza, che desiderassero effettuare il ritiro dei RAEE DOMESTICI, hanno le **stesse incombenze del distributore**, con obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la fase di raccolta e trasporto, la compilazione dello schedario e del documento di trasporto.

A differenza del distributore, però, **il luogo di raggruppamento può essere solo presso il proprio esercizio e non è possibile affidare il trasporto a terzi.**

Inoltre, al momento della consegna dei raee al centro di raccolta comunale, si compila un **documento di autocertificazione** che attesti la provenienza domestica di questi rifiuti, il cui modello è allegato al DM 8 marzo 2010 n° 65.

- RAEE PROFESSIONALI

I distributori, gli installatori ed i gestori di centri di assistenza possono ritirare i RAEE professionali, se **formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature**, trasportandoli presso gli **impianti autorizzati indicati dai produttori.**

Anche in questo caso vi è l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la fase di raccolta e trasporto, la compilazione dello schedario e del documento di trasporto.

Il luogo di raggruppamento deve possedere i requisiti sopra elencati e, per installatori e gestori di centri di assistenza, può essere solo presso il proprio esercizio. Per questi ultimi, inoltre, non è possibile affidare il trasporto a terzi.

I soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto dei RAEE, ai sensi del presente regolamento, sono esonerati dall'obbligo del MUD.

Per informazioni: 0761.337912/42.